

Comune di Musile di Piave Provincia di Venezia

COMUNE DI MUSILE DI MAVE

REP. n. 2219

Il sottoscritto PAVANELLO GIANNINO nato a Sam Donà di Piave il 18.9.1933 ivi domiciliato in Via Longhena 2,

si impegna a concedere in locazione il capannone ad uso magazzino proprietà sito in MUSILE DI PIAVE Via Verdi n. 12 censito in catasto al Fº 9 mapp.le 153 di mq: 790 circa, secondo quanto approvato con delibera della Giunta Comunale n. 229 del 13.09.1995 e da quanto previsto dallo schema di contratto in essa allegato.

La presente scrittura privata non soggetta registrazione se non in caso d'uso ai sensi dell'art. 26 del DPR 26.4.1986 n. 131.

Musile di Piave, 20.10.95

-IL LOCATORE Coacho form my

IL CONDUTTORE: CONUNE DI MUSILE DI PIAVE TAgretario Comunale

. AldosPrencipe.

(Locaz)

Allegato alla delipera nº22	
del B 9 95	•••
Il Sagretario Comunale Caj	၁၀

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO CAPANNONE.
(CON PATTI IN DEROGA AI SENSI DELL'ART, 11 SECONDO COMMA L. 359/92.)
Con la presente privata scrittura il locatore:
Sig. PAVANELLO GIANNINO COMPANSI COMPAN
C.F.:PVNGNN33P18H823V
P.I.:02270460278
nato a SAN DONA' DI PIAVE (Ve) il 18/09/1933 domiciliato a SAN DONA' DI
PIAVE (VE) Via B. LONGHENA n. 2.
concede in locazione: ad uso capannone
al conduttore: Comune di Musile di Piave
sito a Musile di Piave
Via Roma និក្សាស្រីស្រីស្រីស្រីស្រីស្រីស្រីស្រីស្រីស្រី
rappresentato dal sig. Sindaco .कोराकार्थकार एका १ वर्ष विकास स्वतानकार अवस्थित एक एका विकास स्वतान क्षेत्रकार स्वतान क्षेत्रकार स्वतान क्षेत्रक
Patrizio PAVAN Il partenesche della di dugade in autherética, et rausant pasci avait in tribatel.
nato a SAN DONA' DI PIAVE (Ve) il 23/09/1952
C.F.: providente de la companya del companya de la companya del companya de la co
Tunita immobiliare: alles a rogal a rage laborate a serial solubore of the serial solubore of the serial solubore.
Capannoné a pino terra e primo piano con relativo scoperto, ad uso magazzino:
sito a Musile di Piave (VE) Via Verdi n. 12.; Fg. 9 mapp le 153 calegoria, di Mq.
790 (settecentonovanta).
PATTI E CONDIZIONI
1. Le parti intendono stipulare la presente locazione avvalendosi della facolta! di
concordare, con l'assistenza delle rispettive associazioni di categoria, patti in
deroga alle norme della L. 392/78, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11,

secondo comma della L. 359/92.

36%

2. La locazione avra' la durata di anni sei (6) con inizio dal 01.10.95 e terminera' il 30.09.2001.

Il conduttore ha facolta di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 4 L. 392/1978 con preavviso di almeno 12 mesi.

Il locatore, in ottemperanza al disposto dell'art. 11, secondo comma L. 359/92, rinunzia alla facolta' di disdettare il contratto alla prima scadenza fatto salvo il caso in cui egli intenda adibire l'immobile ad uno degli usi previsti dall'art. 29 L. 392/78 o effettuare sullo stesso una delle opere indicate all'art. 59 della stessa Legge (anche se trattasi di disciplina transitoria e nel caso specifico approvata da entrambi le parti).

Allo spirare della seconda scadenza contrattuale, il contratto si intende rinnovato di ulteriori 6 anni salvo invio di disdetta da una delle parti almeno 12 mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, e così successivamente.

Il locatore alla prima scadenza contrattuale adeguera' automaticamente il canone con aumento di lire 500.000 mensili con cio' derogandosi per espressa volonta' la legge e la consuetudine locale.

Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilità circa l'eventuale inesattezza dei dati anagrafici così come indicato nel presente atto.

3. In deroga agli artt. da 12 è seguenti della L. 392/78, le parti pattuiscono in annue Lire 24.000.000 (ventiquattromilioni), al netto di I.V.A. di legge, da pagarsi in rate mensili, anticipate, entro il "5" di ogni mese, di lire 2.000.000, al netto di i.v.a.; (duemilioni) ciascuna, sul conto corrente bancario n. 2248/0C intestato al Sig. Giannino PAVANELLO presso la Cassa di Risparmio di Venezia filiale di Musile di Piave.

4. Il canone inizialmente pattuito verra' aggiornato annualmente dall'inizio del

secondo anno di locazione nella misura piu' favorevole al locatore consentita da leggi emittende, attualmente del 75% del valore I.S.T.A.T.

La variazione ISTAT verra determinata utilizzando l'indice mensile del secondo mese anteriore a quello di inizio locazione.

5. L'unita' immobiliare si concede per uso esclusivo di magazzino con divieto di sublocazione anche parziale, di cambio d'uso anche temporaneo, di cessione anche parziale del contratto e di comodare in tutto o in parte la cosa locata e di cedere ad altri il presente contratto anche a titolo gratuito, pena la risoluzione del contratto. L'inadempienza del conduttore alle clausole sopracitate dara' diritto al locatore non solo a chiedere la rescissione del contratto ai sensi dell'art.

1456 c.c. ma anche di incamerare il deposito cauzionale versato a garanzia del preciso adempimento degli obblighi contrattuali salvo il diritto di rivalsa per maggiori danni. Solo con l'autorizzazione scritta del proprietario il contratto potra essere ceduto a persone diverse dal conduttore.

Si precisa che il locatore si e' determinato a concludere il presente contratto in quanto il conduttore ha espressamente escluso qualsiasi altra destinazione dell'immobile locato.

6. Il conduttore non potra' per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto di cui all'Art. 9 L. 392/78 oltre il 5° giorno della scadenza stabilita nell'Art. 3 precedente e non potra' (ar valere alcuna azione od eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute.)

In deroga all'Art. 5 L. 392/78 le parti pattuiscono che il mancato pagamento, anche parziale, del canone o delle quote per gli oneri accessori entro i termini fissati, cosi come la sublocazione abusiva, il comodato o il mutamento di destinazione dell'uso dei locali, produrranno di diritto alla risoluzione del

5 473

contratto per colpa del conduttore, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto e il risarcimento del danno a favore del locatore a norma degli artt. 1456 e 1457 del Codice Civile. Ove la parte locatrice non intendesse avvalersi delle facoltà concessale dal predetto Art. 1457, il filardato pagamento del canone e delle spese dara diritto alla corresponsione di un interesse moratorio del 10% in ragione di anno.

ti II conduttore dovrationerare le spèse di enel, sipileto, come da fatture inviate

7. Il conduttore dichiara di aver esaminato il Capannone affittato e per adibirio a proprio uso pone le seguenti condizioni a carico della proprietà che accetta.

- dotare il capannone di n. 6 punti di Forza Motrice. (tre interni e trè esterni)
- da concordare con il responsabile operai sig. Cincolto Giorgio, A
- conformità ai sensi della legge 46/90 DPR 447/91; 102 102.001 318889
- ा अंध dotare il capannone di servizi igienici a Piano Terra, उठा । १००० ४००६।व वि
- dotare di impianto autonomo di riscaldamento a metano nel vano (ex.

laboratorio) adibito ad ufficio ubicato al piano terra;

adatto al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da vizi e si obbliga a riconsegnario alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvo il naturale deterioramento d'uso. L'inquilino non puo compiere alcun lavoro, aggiunte o innovazioni senza il preventivo consenso scritto del focatore fermo restando che, anche se autorizzato, il lavori e relative pratiche amministrative per l'autorizzazione verranno eseguiti a spese del conduttore e verranno rimossi,

sempre a sua cura à spesé, à fine locazione. 101.1500 . . . of hace 200 resolu

Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali ed ogni

gratuito.

8. Restano a carico del conduttore le riparazioni di ordinaria manutenzione ai sensi degli Art. 1576 e 1609 c.c., nonche' di straordinaria manutenzione relativa all'unita' immobiliare ad esclusione degli impianti sotto "traccia".

Le spese sui servizi comuni, pro quota, sono a carico del conduttore come previsto dagli Art. 9 e 10 L. 392/78 e ogni altro onere inerente l'unità locata come la tassa per l'asporto dei rifiuti solidi, quella delle acque fognarie ecc. In caso di inadempienza del conduttore vi provvedera' il locatore prelevandone la somma dal deposito cauzionale. Le spese di manutenzione straordinaria di rilevante entita' o comunque erogate per interventi di carattere straordinario nel contesto della struttura restano a carico del locatore. Le parti convengono che, qualora il locatore esegua sull'immobile locato o nell'edificio di appartenenza importanti opere (anche se non improrogabili) atte a conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui e' adibito, opere di straordinaria manutenzione (come definito negli Art. 31, lett.b. L. 457/78 e 1005 C.C) e comunque qualsiasi opera onerosa, il canone pattuito yenga integrato con un aumento pari all'interesse legale sul capitale impiegato. L'aumento decorre dalla data di ultimazione delle opere, su richiesta del locatore, e verra' aggiornato all'aggiornamento del canone di affitto.

Il locatore si obbliga ad operare a sua cura e spese a tutti gli adeguamenti di legge in materia di sicurezza (vedi legge 46/90 e succ.ve) specie per l'impianto elettrico senza rivalsa alcuna verso la proprieta. In ogni caso i successivi adattamenti e adeguamenti non potranno essere intesi come miglioria o

addizione ai sensi degli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile in quanto eseguiti dal conduttore nel proprio esclusivo interesse.

Il conduttore dichiara di assicurare il contenuto per un valore adeguato con R.C. e R.C.T. sollevando il proprietario da tutte le responsabilita' dirette ed indirette.

9. Il conduttore si impegna ad avere la massima cura dell'unita' immobiliare risarcendo qualsiasi danno che si dovesse verificare, nel corso della locazione, per colpa dello stesso.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilita' per tutti i danni, nessuno escluso, diretti ed indiretti che potessero derivare dall'uso del capannone. Il locatore e' esonerato da tutte le responsabilita' per danni diretti ed indiretti al contenuto; anche in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volonta' nonche' per qualsiasi onere derivante da lavori di manutenzione della struttura.

Il locatore potra' in qualsiasi tempo e sotto qualsiasi forma effettuare riparazioni all'interno ed all'esterno del capannone, anche non urgenti, senza corrispondere alcuna indennita' al conduttore anche se la durata della riparazione sia superiore a venti giorni, con cio' derogandosi per volonta' delle parti all'art. 1584 del C.C. La parte conduttrice e' direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per colpa sua e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della casa locata. Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti il regolamento di Polizia Municipale e comunque le regole di buon vicinato. Il conduttore si impegna a non installare antenne esterne radiotelevisive particolari, salvo il consenso scritto del locatore, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso

contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillita' e al decoro. E' fatto divieto all'inquilino di svolgere nell'unital locata qualsiasi attivital professionale, artigianale, commerciale ecc, anche secondaria od accessoria. ... Il conduttore si impegna a riconsegnare i locali alla scadenza liberi da persone, animali e cose, puliti in ogni loro parte, esenti da difetti ed in buono stato di manulenzione. Per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile e' dovuta una penalita! che sarà meglio quantificata avanti l'Autorità Giudziaria. 10. Al locatore e' data la facolta' di visitare o far visitare i locali affittati, con preavviso di qualche giorno. Sia in caso di messa in vendita dell'immobile che di fine locazione, il conduttore si obbliga a consentire la visita del capannone una volta la settimana in orario da stabilire. Il conduttore si impegna a far accedere le maestranze per l'esecuzione di eventuali interventi urgenti α indilazionabili. 11. Il deposito cauzionale potra' essere pari a tre mensilita' del canone pattuito; L'eventuale somma a cauzione depositata dal conduttore sara restituita dopo il termine della locazione dopo 30 giorni dalla regolare riconsegna dei locali una volta rilevata l'inesistenza di danni o di omesse riparazioni a carico del conduttore, dopo l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Il deposito cauzionale non potra' mai essere imputato in conto canoni neppure in prossimita' della scadenza del contratto; lo stesso dovra' essere ricostituito in caso di utilizzo. A garanzia della esatta osservanza del presente contratto il conduttore costituira' un deposito cauzionale nella misura massima consentita dalla legge mediante polizza fideiussoiia. VERSINO 14 07 Il deposito cauzionale sara' restituito dopo la regolare riconsegna dei locali

sempre che il conduttore risulti aver adempiuto alle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto; in caso contrario la cauzione verra senza alcuna formalita, incamerata in tutta o in parte dal locatore salvo il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei maggiori danni;

12. Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta del registro, se di obbligo, nella misura del 50%.

13. In deroga all' Art. 54 L. 392/78 le parti stabiliscono che le decisione di eventuali controversie inerenti all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto venga demandata al Collegio Arbitrale nell'ambito e secondo le modalita' di cui alla Camera Arbitrale Immobiliare presso la Camera di Commercio di Venezia.

Per qualstasi controversia in ordine all'esecuzione del presente contratto viene tra le parti convenuta la Competenza esclusiva del Foro di San Dona' di Piave.

14. L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrra; di diritto la sua risoluzione, salvo al locatore il risarcimento di eventuali danni. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti e verranno integrate da eventuali deroghe o modifiche dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, si che, per patto espresso, la violazione di una soltanto delle dette clausole da parte dell'inquilino, da' diritto al locatore di avvalera della risoluzione di diritto della locazione ai sensi dell'art. 1456 c.c. che

viene qui espressamente prevista, oltre al risarcimento del danno.

15. Le parti indicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, secondo comma L.

359/92, le seguenti organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori, cui

	Allegato alla delibera n°
aderiscono:	del, Il Segretario Comunale Capo
U.P.P.I. oppure A.P.E.	
S.I.C.E.T.	S.U.N.I.A. oppure
In particolare, dichiarano e riconosco	ino:
	te informate di tutti i propri diritti e delle
	patto e clausola del contratto
ul riconoscere, dandosene recipr	ocamente atto, che il consonere di
stato del contratto e' stato	da ciascuna parte prestato pre-
presupposto, e alla essenziale col normativa.	ndizione, della derogabilita' dell'anzidetta
Letto, confermato e soltoscritto.	
San Dona' di Piave, li' 01.10.1995	
IL LOCATORE	
	IL CONDUTTORE
Accettiamo il contratto e	
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.	espressamente gli artt.
A norma degli Artt. 1341 e 1342 C.C. le pa	atti, di comune anno
delle clausole contenute nel presente	contratto specificate
contenute negli artt. 2,5,6,8,11,14, dichia	arano di espressamente quelle
	- Fraceditietike approvatle
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 L. 359. Sindacali	1/02
Sindacali:	752 sottoscrivono le organizzazioni